

Carlo Della Peruta

CN = Della Peruta Carlo  
C = IT



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Al Sig. Sindaco del Comune di Succivo  
Dott. Gianni COLELLA - Sede

Al Vicesindaco del Comune di Succivo  
Dott. Salvatore PAPA – Sede

All'Assessore ai Lavori Pubblici  
del Comune di Succivo  
Sig. Claudio PERROTTA – Sede

Al Supporto al R.U.P.  
Ing. Carlo D'AMBROSIO – Sede

Ai Consiglieri Comunali del Gruppo  
Consiliare Primavera Succivese  
Antonio TINTO, Francesco MORELLI,  
Giovanna CRISPINO e Livia MAGLIOLI

All'indirizzo di P.E.C. [gruppoconsiliare.primaverasuccivese@pec.it](mailto:gruppoconsiliare.primaverasuccivese@pec.it)

**Oggetto: Riscontro nota prot.n. 856 del 27/01/2021 e nota prot.n. 1788 del 25/02/2021 relative alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 del 26/01/2021.**

In riscontro alla nota prot.n.856 del 27/01/2021, a firma del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore ai Lavori Pubblici di questo Comune, con la quale viene chiesto un controllo di regolarità amministrativa sulla Determinazione in oggetto, ed alla nota prot.n. 1788 del 25/02/2021, a firma dei Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare Primavera Succivese in indirizzo, con la quale si chiede la revoca della medesima Determinazione, per i motivi ivi riportati, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che in data 31/01/2021 è cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, tra questo Comune e l'arch. Giuseppe De Rosa, già Responsabile del Servizio Tecnico nonché R.U.P., autore della Determinazione in oggetto, e che a tutt'oggi non è stato nominato un suo sostituto, per cui nel redigere la presente nota si tiene conto di ciò e tra i destinatari della presente nota non può figurare né il succitato arch. Giuseppe De Rosa, né altro Responsabile del Servizio Tecnico o R.U.P..

Ciò detto, visti gli atti d'ufficio, per quanto di competenza, si significa quanto segue.

Con Deliberazione di Giunta n. 31 del 16/04/2018 veniva approvato il Piano Economico di Gestione, che, tra gli obiettivi assegnati al Responsabile del Settore tecnico, contemplava il seguente: "Progettazione esecutiva con relativa acquisizione del parere del CONI per la riqualificazione e il completamento del nuovo campo sportivo di Via A. Tinto al fine della partecipazione al bando del finanziamento del credito sportivo".

Con Determina n. 91 del 15/06/2018 il Responsabile del Settore Tecnico p.t. Arch. Raffaele Bonanno provvedeva all'approvazione dello studio di fattibilità per la "Riqualificazione e il completamento del campo sportivo di via A. Tinto" per l'importo complessivo di € 1.200.000,00.

Con Determina n. 173 del 24/07/2018, il Responsabile del Settore Tecnico provvedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "Riqualificazione e completamento del Campo di Calcio e realizzazione del Campo di Calcetto nel complesso sportivo sito in via A. Tinto – Località Teverolaccio – nell'ambito del Protocollo di Intesa "Anci – ICS" (Iniziativa Sport Comune 2018) tramite finanziamento del credito sportivo.



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

Il CONI – COMITATO Regionale CAMPANIA in data 06/09/2018 emetteva parere “Favorevole” alla richiesta CE – 2018 – 0011 relativa al progetto del Comune di Succivo sull’impianto denominato “Nuovo Campo Sportivo sito in Via A. Tinto, 101 – 810330 – Succivo (CE)”.

Con determina n. 79 del 15/02/2019 e successiva rettifica effettuata con determina n. 92 del 21/02/2019 il Responsabile del Settore Tecnico procedeva all’indizione della procedura aperta (art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i), con il criterio del minor prezzo (ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di cui all’oggetto per un importo totale a base di gara pari ad Euro 941.616,19, di cui Euro 904.155,71 soggetti a ribasso ed Euro 37.460,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

All’esito di una complessa procedura, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, n. 334 del 25/06/2020, venivano aggiudicati i lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE SITO ALLA VIA A. TINTO – LOCALITÀ TEVEROLACCIO” alla ditta Settemme 2 S.r.l. con sede in Vico Giuglianiello, 79 Giugliano in Campania - C.F. e P.IVA n. 04144441211.

Con Determinazione n. 342 del 30/06/2020 il Responsabile del Settore Tecnico procedeva alla rettifica della succitata determinazione n. 334 del 25/06/2020, riportando i seguenti importi: Percentuale di ribasso pari al 35,050% per un importo totale netto € 587.249,13 più oneri per la sicurezza € 37.460,48 totale netto € 624.709,61 oltre I.V.A. 10% per Euro 62.470,96 e, quindi, per un ammontare complessivo di Euro 687.180,57.

In data 14/07/2020 veniva stipulato tra questo Comune e la suddetta ditta Settemme 2 S.r.l. il Contratto di appalto per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione del campo di calcio comunale sito alla Via A. Tinto – Località Teverolaccio – CUP: J75H18000010005 - CIG: 7784604A6F Repertorio n.7, registrato in pari data all’Agenzia delle Entrate di Caserta alla Serie: 1T Numero: 16243.

Il giorno successivo e cioè il 15/07/2020 veniva redatto il Verbale di consegna dei lavori prot.n.5979 di pari data, che risulta essere sottoscritto dal Direttore dei lavori arch. Raffaele Ugliano, dall’Amministratore Unico della Settemme 2 S.r.l., sig. Crescenzo Mallardo, e dall’allora Responsabile del procedimento nonché Responsabile del Servizio Tecnico arch. Francesco Mattiello.

In detto Verbale, in particolare, risulta espressamente che il succitato Direttore dei lavori, alla presenza continua degli interessati procedeva alla consegna dei suddetti lavori e verificava, sulla scorta del relativo progetto, *“la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l’impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.”*. In detto Verbale risulta altresì che: *“Il sig. Mallardo Crescenzo, Legale Rappresentante dell’Impresa Settemme 2 s.r.l., dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all’Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 122 cosicché l’ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 18/11/2020. Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.”*

Con nota prot.n.11845 del 24/12/2020 il subentrato Responsabile del Servizio Tecnico nonché R.U.P., arch. Giuseppe De Rosa, autorizzava il Direttore dei Lavori, arch. Raffaele Ugliano, a redigere perizia di variante riguardante i suddetti lavori, richiamando una non meglio precisata nota PEC del 23/12/2020 di richiesta di redazione della perizia di variante, non risultante agli atti



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

d'ufficio, perché non protocollata, e quindi in violazione dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/2000, che prevede la registrazione obbligatoria dei documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e di tutti i documenti informatici.

Con nota acquisita al prot.n. 589 in data 19/01/2021, indirizzata al menzionato R.U.P. e per conoscenza all'Assistente al R.U.P. ing. Carlo D'Ambrosio, il succitato Direttore dei Lavori trasmetteva la perizia di variante riguardante i suddetti lavori.

Con Determinazione n. 40 del 26/01/2021 il Responsabile del Servizio Tecnico ha approvato il progetto di perizia di variante in corso d'opera dei Lavori di "Riqualificazione del campo di calcio Comunale Sito alla Via A. Tinto – Località Teverolaccio" redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 dal Direttore dei lavori arch. Raffaele Ugliano e da questi trasmessa con nota acquisita al prot.n.589 in data 19/01/2021.

In tale determinazione, tra l'altro, si richiamano, quali atti presupposti, la succitata nota PEC del 23/12/2020 del Direttore dei lavori di richiesta di redazione della perizia di variante, come visto non risultante agli atti d'ufficio, nonché una non meglio precisata relazione del Direttore dei lavori, che si afferma essere parte integrante e sostanziale della medesima determinazione, ma che, invece, non risulta in tale determinazione neanche tra gli allegati. Si ritiene che ciò costituisca un grave vizio della motivazione della predetta determinazione n. 40 del 26/01/2021, e quindi una violazione dell'art. 3 della Legge n.241/1990, con conseguente illegittimità della medesima determinazione.

Nella medesima determinazione, richiamandosi la succitata nota PEC del 23/12/2020 del Direttore dei lavori, si sostiene che con tale nota il Direttore dei lavori avrebbe affermato la necessità della perizia di variante per provvedere *“a lavori imprevedibili dovuti al degrado e atti vandalici che hanno aggravato le condizioni della struttura esistente negli anni. Maggiori oneri per la sicurezza anti covi-19 D.G.R. n. 186 del 21/04/2020 per l'aggiornamento dei piani di sicurezza per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia come dichiarato dal Consiglio dei Ministri con Delibera del 31.01.2020.”*.

Si evidenzia al riguardo che tale affermazione contraddice quanto riportato nel succitato Verbale di consegna dei lavori prot.n.5979 del 15/07/2020, redatto e sottoscritto dal medesimo Direttore dei Lavori, ove si evidenzia, tra l'altro, *“la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali”*. Si ritiene che tale contraddittorietà comporti che la Determinazione in oggetto sia viziata da eccesso di potere e che quindi vada annullata in autotutela ai sensi e per gli effetti degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge n.241/1990, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, anche in considerazione dell'aumento del costo dei lavori che comporta tale Determinazione rispetto al contratto originario di € 52.579,34 oltre IVA al 10%.

In relazione alla precitata nota prot.n.856 del 27/01/2021, a firma del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore ai Lavori Pubblici di questo Comune, l'ing. Carlo D'Ambrosio, Supporto al R.U.P., ha trasmesso una relazione esplicativa riguardante la menzionata perizia di variante, acquisita al prot.n.1020 in data 01/02/2021, con relativa allegata documentazione. In detta relazione si sostiene, tra l'altro, che nei due anni dalla data del progetto esecutivo, approvato nel mese di luglio 2018, vi sarebbe stata assoluta incuria e che l'intera area sarebbe stata più volte oggetto di continui atti vandalici (come: demolizioni di interi tratti di muratura interna ed esterna dei locali spogliatoi esistenti, trafugamento degli impianti tecnologici ancora in parte esistenti al momento della redazione del progetto, continui sversamenti nelle aeree limitrofe al campo di calcio di scarti di lavorazioni e materiali di diversa natura e provenienza, furto dei cavi in rame dell'impianto elettrico esistente), che avrebbero accentuato la condizione di degrado ed abbandono in cui già versava nell'anno 2018 determinando, inoltre, per i corpi di fabbrica esistenti (blocco spogliatoi e servizi igienici per il pubblico) una condizione statica di reale ed assoluto pericolo e come documentato dal *“Verbale di attestazione sullo stato dei luoghi”* redatto dal Direttore dei Lavori al



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

momento della consegna dei lavori in data 15.07.2020, per cui tali danneggiamenti avrebbero comportato la necessità di un'integrazione degli impianti tecnologici presenti all'interno delle strutture esistenti rispetto a quelli previsti nella fase iniziale.

Anche queste affermazioni appaiono in netta contraddizione con quanto riportato nel succitato Verbale di consegna dei lavori del 15/07/2020 prot.n.5979 di pari data, nel quale si afferma invece espressamente, come già visto, *“la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali”*.

L'ing. Carlo D'Ambrosio, a sostegno di quanto da lui affermato nella sua relazione, richiama, come visto, un Verbale di attestazione sullo stato dei luoghi (art.4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49) del Direttore dei Lavori, che sarebbe stato redatto nello stesso giorno della consegna dei lavori in data 15/07/2020, allegandone copia.

Circa tale Verbale di attestazione sullo stato dei luoghi si rileva quanto segue.

1) Esso non risulta agli atti d'ufficio, non essendo stato protocollato, e quindi la relativa allegazione da parte dell'ing. Carlo D'Ambrosio è in violazione dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/2000.

2) Il menzionato Verbale di attestazione non è nemmeno richiamato dal Responsabile del Servizio Tecnico nella sua Determinazione n. 40 del 26/01/2021.

3) L'art. 4 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede, in particolare, che il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente e che, in caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento di tale attestazione. Nel caso di specie, invece, in violazione del succitato art. 4, tale Verbale di attestazione dello stato dei luoghi, riportante la data del 15/07/2020, non è precedente all'avvio della procedura di scelta del contraente ed è addirittura di data successiva al contratto stipulato il 14/07/2020. Né risulta la richiesta del RUP di un aggiornamento di un'ipotetica attestazione al direttore dei lavori, che, come visto, il succitato art. 4 prevede solo in caso di successiva modifica dello stato dei luoghi.

4) Detto Verbale di Attestazione risulta inoltre in palese contraddizione con il menzionato Verbale di consegna dei lavori del 15/07/2020 prot.n.5979 di pari data, che, tra l'altro, come ripetutamente visto, rileva espressamente *“la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali”*.

Circa le altre considerazioni di carattere prettamente tecnico, addotte nella sua relazione dall'ing. Carlo D'Ambrosio, esulanti dalle competenze dello scrivente, si osserva comunque che le stesse non risultano contenute nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 del 26/01/2021 e che non possono integrare in maniera postuma la motivazione di tale Determinazione.

Per i motivi innanzi esposti, si ritiene che la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 del 26.1.2021 sia illegittima e che vada quindi annullata in autotutela, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge n.241/1990, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, anche in considerazione dell'aumento del costo dei lavori che comporta tale Determinazione rispetto al contratto originario di € 52.579,34 oltre IVA al 10%..

Lì, 26 Febbraio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)